

Documenti di riconoscimento validi

Si fa riferimento alle linee guida fornite per poter favorire lo svolgimento dell'assemblea secondo regole di correttezza e nell'intento di rendere ogni singola operazione inerente alla riunione stessa trasparente e certa.

In merito alla produzione documentale del documento di identità, cui si fa riferimento ammettendone le tre tipologie più frequenti per l'identificazione personale (passaporto, carta di identità e patente di guida), si precisa, rispondendo così ad un quesito posto agli uffici che, ai sensi e per gli effetti dell'art 35, comma 2, del DPR 445/2000, e successive modificazioni, sarà ammesso ogni documento equipollente riconosciuto dallo Stato Italiano come certificato identificativo della persona fisica che si presenterà per partecipare in assemblea.

Riportiamo, per completezza di informazione , il testo dell'articolo.

“Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto e la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato”